



FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE IPOTECARIA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.

Sede legale: Via Segantini, 5 - 38122 TRENTO (ITALIA)

Tel.: +39 0461 313111 - Fax: +39 0461 313119

e-mail: info@cassacentrale.it / sito internet: www.cassacentrale.it

Capitale sociale sottoscritto € 140.400.000,00 interamente versato

Società iscritta all'albo delle Banche al n. 4813 - Cod. ABI 03599

Iscr. Reg. imprese di Trento, Cod. Fisc. e P.IVA 00232480228

Autorità di controllo: BANCA D'ITALIA - Via Nazionale 91 - 00184 ROMA

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

Appartenente al Gruppo bancario Cassa Centrale Banca n. 20026

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Centrale Finanziaria del Nord Est S.p.A. in liquidazione

CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE IPOTECARIA

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata. A garanzia della restituzione delle somme utilizzate, il cliente o un terzo concedono ipoteca su beni immobili a favore della banca.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari) in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i **principali rischi**, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente prevista, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 10.000,00 Durata del finanziamento (anni): 1	T.A.E.G.: 13%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi.
---	---------------	--

TASSI	
Tasso debitore annuo nominale massimo	Entro fido: 12,00% Nei rapporti a tasso variabile può essere contrattualmente previsto un tasso minimo (c.d. floor) attualmente pari o

	inferiore al 5,50%
	Fermo il rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa in materia di tassi usurari previsti dalla Legge n. 108/96 e successive modifiche.
Tasso debitore annuo massimo per interessi di mora	2,00% in più rispetto al tasso contrattuale

COMMISSIONI

Commissione onnicomprensiva	Max 2,00% annuale con un minimo di € 10,00
Commissione di istruttoria veloce	€ 5,00

La commissione è dovuta per lo sconfinamento causato da ogni pagamento ad esclusione delle seguenti causali: PagoBANCOMAT®, prelievo circuito domestico BANCOMAT®, servizi self service, addebito fastpay, addebito fine mese carta in cooperazione, addebito carta di credito, addebito Autostrade Spa, addebito assegni ckt impagati, commissioni e spese, interessi e competenze, recupero imposta sostitutiva e di bollo, storni e rettifiche e ogni altro pagamento a favore della banca. La commissione inoltre non è dovuta per i rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento extra-fido di ammontare inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento non superiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre.

Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca

Tasso di mora

CAPITALIZZAZIONE

Conteggio interessi dare

Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri diversi dagli interessi

Conteggio e accredito interessi avere

SPESE

Spese per la stipula del contratto

Eventuali spese notarili	Poste a carico del cliente, nella misura effettivamente sostenuta e concordata con il notaio rogante
Imposte e tasse presenti e future	Come da normativa vigente
Consegna di schema del contratto (privo delle condizioni economiche)	Nessuna
Consegna copia del contratto idonea per la stipula	Spesa non superiore a quelle di istruttoria

Spese per la gestione del rapporto

Spese produzione/invio comunicazioni di Trasparenza periodiche	POSTA: € 0,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00
Spese per richiesta di informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle obbligatorie o trasmesse con strumenti diversi da quelli convenuti	€ 0,00
Spese per comunicazioni variazioni contrattuali	€ 0,00
Richiesta copie documentazione ricerche e/o informazioni	Max € 25,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

ALTRE CONDIZIONI

Riferimento calcolo interessi ANNO CIVILE

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti

di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato presso la sede della banca e sul sito internet www.cassacentrale.it.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca (fatti salvi i casi di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine espressamente previsti dal contratto o dal capitolato) può recedere – con il preavviso previsto dal contratto – mediante comunicazione scritta al cliente; per il pagamento del capitale utilizzato e degli interessi maturati al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto. La banca può inoltre recedere con effetto immediato al ricorre di una giusta causa.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca (fatti salvi i casi di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine espressamente previsti dal contratto o dal capitolato) ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento del capitale utilizzato e degli interessi maturati al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto.

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/05, in presenza di un giustificato motivo la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, al seguente indirizzo:

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Segantini 5 – 38122 Trento (TN)
Fax: +39 0461 313119, e-mail reclami@cassacentrale.it

La banca deve rispondere entro 30 giorni.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la banca e/o il cliente devono attivare il procedimento di mediazione obbligatoria, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28:

- al Conciliatore Bancario Finanziario, per attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it;
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Commissione per la messa a disposizione di fondi	Compenso per l'impegno della banca di tenere a disposizione del cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità prevista nel contratto.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi

	debitori e creditori.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso debitore annuo nominale	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse di mora	Corrispettivo dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM riferito alla categoria di operazioni "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.